



**ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO  
CONSIGLIO PROVINCIALE DI  
NAPOLI**

**NOTIZIE DALL'ORDINE N. 34/2013**

**Napoli 18 Giugno 2013**

**I TIROCINI FORMATIVI TROVANO LA LORO DISCIPLINA ANCHE NELLA NOSTRA REGIONE. NEL CORSO DELL'INCONTRO SVOLTOSI IL GIORNO 11 GIUGNO SCORSO NEGLI UFFICI DI VIA SANTA LUCIA L'ASSESSORE NAPPI HA ILLUSTRATO LE MODALITA' PREDISPOSTE DALL'ASSESSORATO PER RECEPIRE CORRETTAMENTE LE LINEE GUIDA EMERSE DALLA CONFERENZA STATO/REGIONI. LA REVISIONE DELLA DISCIPLINA E' STATA NECESSARIA A SEGUITO DEL GIUDIZIO DI INCOSTITUZIONALITA' DEL DICEMBRE 2012 CHE HA RESO INOPERATIVO IL D.L. N° 138/2011 CREANDO, COSI', UN VUOTO NORMATIVO CHE, IN QUESTI MESI, HA RESO INCERTA L'ATTIVITA' DEI CONSULENTI DEL LAVORO CHE, IN QUALITA' DI DELEGATI DELLA FONDAZIONE LAVORO, POSSONO ESSERE SOGGETTI PROMOTORI DEI TIROCINI FORMATIVI.**

Il giorno 11 giugno u.s. la Regione Campania ha provveduto a presentare la propria regolamentazione in materia di promozione e disciplina dei **tirocini formativi**.

Come noto, la Corte Costituzionale, con sentenza n° 287/2012, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del **Decreto Legge n° 138/2011** nella parte in cui invadeva la potestà legislativa delle Regioni loro attribuita, anche in materia di tirocini formativi, dall'art. 117 della nostra Carta Costituzionale.

Non è la prima volta e non sarà nemmeno l'ultima che la Corte Costituzionale debba interessarsi di queste "invasioni di campo".

Basti ricordare quel che è successo in materia di "apprendistato".

Tuttavia, una riflessione è d'obbligo: l'Italia, oltre ad essere tutta bella, è lunga, larga e pure storta con presenza di Regioni molto diverse tra loro specie sotto l'aspetto istituzionale – fattuale di guisa che, come è successo per l'apprendistato, vi sono state Regioni che subito hanno "normativizzato" la fattispecie, altre che nulla hanno fatto ed altre che, ad esempio, relativamente ai limiti di età si sono spinte oltre quelli "nazionali".

Da qui una baraonda continua innanzi alla Corte Costituzionale il che, chiaramente, significa il decorso di tempo immemorabile nel corso del quale tutto rimane fermo.

Né più, né meno ciò che è successo anche per i "tirocini formativi".

A seguito di tale giudizio di incostituzionalità si è venuto a creare un vuoto normativo in *subiecta materia* non sanabile, neanche temporaneamente, con il richiamo alla Legge n° 196/97 (*id: Legge Treu*) non toccata, almeno espressamente, dalla pronuncia di incostituzionalità.

**Nelle more, le posizioni ministeriali e della dottrina sono state alquanto altalenanti fra chi sosteneva la possibilità di continuare ad avviare tirocini formativi e chi ne sanciva l'impossibilità in mancanza di esplicita normativa regionale.**

**Ne abbiamo anche parlato nel corso dei due Convegni al Ramada Hotel Naples (Marzo 2013) e Stufe di Nerone (Bacoli) con il Dott. Pennesi.**

Orbene la Regione Campania, **sollecitata a più riprese ed in ogni occasione utile, dal nostro Consiglio**, recependo integralmente, ma con

alcune “*personalizzazioni*”, le linee guida redatte dalla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e Regioni in data 24 gennaio 2013, ha predisposto la **propria regolamentazione alla quale dovremo attenerci per l’avvio dei tirocini formativi**.

Tale strumento di inserimento lavorativo ha dato possibilità a tanti giovani di avvicinarsi al mondo del lavoro e di trovare, in molti casi, anche un successivo impiego retribuito. Inoltre è opportuno ricordare che **i Consulenti del Lavoro sono in prima linea in tale campo potendo essere, per il tramite della “nostra” Fondazione Consulenti per il Lavoro, soggetti promotori dei tirocini formativi** ed in tale veste suggerire alle aziende proprie assistite una eccellente soluzione per “testare” giovani al primo impiego o che vogliano “scoprire” nuove professionalità.

Ma vediamo, in sintesi, il contenuto della nuova regolamentazione regionale.

**I soggetti ospitanti** possono essere tutti i datori di lavoro (quindi anche i Professionisti) che:

- siano in regola con la normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- siano in regola con la normativa in materia di diritto al lavoro dei disabili;
- non abbiano effettuato licenziamenti nei dodici mesi precedenti per attività equivalenti a quelle del tirocinio;
- non abbiano in essere procedura cig per mansioni equivalenti.

**I tirocinanti avviabili** possono essere:

- ✓ soggetti che abbiano conseguito un titolo di studio nei dodici mesi precedenti l’avvio del tirocinio (*tirocini formativi e di orientamento*);
- ✓ soggetti disoccupati o inoccupati o in mobilità (*tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro*);
- ✓ persone svantaggiate quali, a puro titolo esemplificativo, detenuti e ex degenti di ospedali psichiatrici;
- ✓ disabili ai sensi dell’art. 1 c. 1 della L. 68/1999;

- ✓ extracomunitari nell'ambito delle apposite quote di ingresso.

### **Numero massimo di tirocini attivabili:**

- soggetti ospitanti con un numero di dipendenti a tempo indeterminato da uno a quattro: massimo un tirocinante;
- da cinque a otto: massimo due tirocinanti;
- da nove a dodici: massimo tre tirocinanti;
- da tredici a sedici: massimo quattro tirocinanti;
- da diciassette a venti: massimo cinque tirocinanti;
- oltre i venti dipendenti a tempo indeterminato sarà possibile avviare tirocini nella misura del 20% con un minimo di sei.

### **Durata del tirocinio:**

- ❖ formativi e di orientamento: massimo sei mesi;
- ❖ inserimento/reinserimento lavorativo: massimo dodici mesi;
- ❖ persone svantaggiate: massimo dodici mesi;
- ❖ disabili: massimo ventiquattro mesi;
- ❖ extracomunitari: massimo sei mesi.

In tutti casi, e con le sole eccezioni dei lavoratori in cassa integrazione speciale o in deroga, l'indennità minima da corrispondere al tirocinante dovrà essere almeno pari ad **euro 400,00 mensili**.

Per quanto riguarda l'aspetto strettamente burocratico, è previsto che il datore di lavoro debba inoltrare, in aggiunta al modello "Unilav", copia della convenzione e del progetto formativo, al SIL regionale attraverso un'apposita funzione che sarà all'uopo istituita.

Finalmente sembra che sia giunto il momento in cui sarà superata l'*impasse* creata dalla Corte Costituzionale che, dietro sollecitazione di alcune regioni (*quali Toscana ed Emilia Romagna*), aveva dovuto prendere atto della travalicazione del dettato ex art. 117 Costituzione ad opera del D.L. n° 138/2011.

Va bene la riserva a favore delle Regioni e le loro potestà esclusive **ma solo nel caso in cui gli Organi territoriali siano davvero attivi e fattivi nel campo del lavoro** liberandoci dalle incertezze che per anni hanno rallentato (*ulteriormente*) l'occupazione e l'economia.

***Ad maiora.***

IL PRESIDENTE

***EDMONDO DURACCIO***

**(\*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata. Redazione a cura della Commissione Comunicazione Istituzionale del CPO di Napoli.**

**ED/FC**